

10.4.2014

A7-0006/ 001-051

EMENDAMENTI 001-051

presentati da Commissione giuridica

Relazione

Raffaele Baldassarre

A7-0006/2014

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Proposta di direttiva (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica *delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE* per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni
di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di
talune *società* e di taluni gruppi di grandi
dimensioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica *della direttiva
2013/34/UE* per quanto riguarda la
comunicazione di informazioni di carattere
non finanziario, *di specifiche informazioni
di carattere finanziario* e di informazioni
sulla diversità da parte di *imprese* e di
taluni gruppi di grandi dimensioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nella comunicazione al Parlamento

Emendamento

(1) Nella comunicazione al Parlamento

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata “L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. ‘Insieme per una nuova crescita’”⁹, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di **migliorare** la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle **società** di tutti i settori, al fine di garantire condizioni di parità.

⁹ COM(2011) 206 **definitivo del 13 aprile 2011**.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) **La necessità** di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle **società** mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”¹⁰, adottata il 25 ottobre 2011.

¹⁰ COM(2011) 681 **definitivo del 25 ottobre 2011**.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale **europeo** e al Comitato delle regioni intitolata “L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. ‘Insieme per una nuova crescita’”⁹, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di **portare** la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle **imprese** di tutti i settori **a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri**, al fine di garantire condizioni di parità.

⁹ COM(2011) 206.

Emendamento

(2) **L'esigenza** di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle **imprese** mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"¹⁰, adottata il 25 ottobre 2011.

¹⁰ COM(2011) 681.

(3) Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla “responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile”¹¹ e sulla “responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva”¹² il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione da parte delle imprese di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori, e ha invitato la Commissione a presentare *proposte legislative* sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese.

¹¹ Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e

(3) Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla “responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile”¹¹ e sulla “responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva”¹² il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione da parte delle imprese di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. ***In effetti, l'informativa sulla sostenibilità è un fondamentale per gestire il cambiamento verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, l'informativa sulla sostenibilità contribuisce a misurare, monitorare e a gestire i risultati degli affari delle imprese e il relativo impatto sulla società. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese che consenta un'elevata flessibilità di azione, al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, accompagnata da un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri soggetti interessati nonché alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società.***

¹¹ Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e

crescita sostenibile (2012/2098(INI));
commissione giuridica.
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>

¹² Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI)); commissione per l'occupazione e gli affari sociali.
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>

crescita sostenibile (2012/2098(INI));
commissione giuridica.
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>

¹² Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI)); commissione per l'occupazione e gli affari sociali.
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È dimostrato che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario migliora i sistemi di gestione e le strategie interne delle imprese, riducendo in tal modo l'impatto negativo causato dalle loro attività in termini sociali, ambientali e di diritti umani. È inoltre dimostrato che le imprese le quali effettuano un'adeguata analisi e comunicano informazioni di carattere non finanziario incrementano la propria competitività e beneficiano di una riduzione dei costi, di un più facile accesso al capitale e di migliori prestazioni sui mercati finanziari, rafforzano la propria stabilità sul mercato e riducono le possibilità di nuocere.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle **società**, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste **società** opera in più di uno Stato membro.

Emendamento

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni **quotate in borsa** è importante per gli interessi delle **imprese**, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste **imprese** opera in più di uno Stato membro.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) **Occorre** altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le **società** di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite **dalla società**, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

Emendamento

(5) **È** altresì **auspicabile** fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le **imprese** di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico **e delle autorità**. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite **dall'impresa**, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta, **laddove la maggiore trasparenza per quanto riguarda gli aspetti di carattere non finanziario contribuisce a una gestione più efficace dei rischi da parte delle imprese e al miglioramento della loro competitività**.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le **società** siano tenute a includere nella relazione sulla

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le **imprese** siano tenute a includere nella relazione sulla

gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno **le informazioni** sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **informazioni sull'impatto delle attività dell'impresa interessata** almeno **per quanto riguarda gli aspetti** sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti, **degli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento** e dei rischi connessi. **La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì includere informazioni sulle politiche di dovuta diligenza applicate dalle imprese, in particolare per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la dichiarazione dovrebbe contenere informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività di un'impresa sull'ambiente, la salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione dovrebbero riguardare segnatamente i rapporti intrattenuti dall'impresa con le proprie catene di fornitura e subappalto, le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le

condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, nonché le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Gli aspetti sociali dovrebbero includere inoltre un comportamento responsabile in materia di pianificazione fiscale onde garantire il corretto pagamento di una congrua parte di imposte evitando l'elusione fiscale. Per quanto concerne i diritti dell'uomo e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe includere come minimo informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti dell'uomo e sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Le imprese dovrebbero fornire informazioni adeguate sugli aspetti che appaiono più suscettibili di determinare gravi ripercussioni, come pure sugli aspetti in cui tali rischi si sono già concretizzati. La gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e serietà. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell'impresa o essere connesso alle sue operazioni, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, compreso con le rispettive catene di fornitura e subappalto e altri partner commerciali.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) La comunicazione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione può comportare la divulgazione di informazioni commerciali sensibili e interferire di conseguenza con il modello aziendale, dando luogo in ultima analisi a una distorsione della concorrenza. Per questo motivo, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese abbiano la facoltà di decidere se comunicare o meno tali informazioni nel caso in cui la comunicazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa interessata e qualora, secondo il parere ragionevole e debitamente giustificato degli organi di amministrazione, gestione e controllo, la mancata comunicazione di dette informazioni non sia suscettibile di fuorviare il pubblico.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le **società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i** principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and

(7) Nel fornire tali informazioni, le **imprese dovrebbero basarsi sui** principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), **sul Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e sulla** dichiarazione

and Remedy” Framework), *gli* orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, *la norma ISO 26000, la* dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'*Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)* e la Global Reporting Initiative.

tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. *Le imprese possono inoltre basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali la norma ISO 26000, la Global Reporting Initiative, il Carbon Disclosure Project (CDP) e il Climate Disclosure Standards Board (CDSB). Nella dichiarazione, le imprese dovrebbero specificare lo standard al quale si sono attenute. Al fine di incrementare la coerenza e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese, la Commissione dovrebbe sviluppare, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali.*

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi della presente direttiva e che tali procedure siano a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, “The Future We Want”¹³, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

¹³ Nazioni Unite, “The Future We Want”, documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Emendamento

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, “The Future We Want”¹³, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti. ***Di conseguenza, le imprese dell'Unione dovrebbero essere tenute, ai sensi della presente direttiva, a pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nel quadro del loro bilancio.***

¹³ Nazioni Unite, “The Future We Want”, documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente

Emendamento

(9) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente

nell'impiego delle risorse¹⁴.

nell'impiego delle risorse¹⁴. **La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario può inoltre aiutare l'Unione a conseguire ulteriori obiettivi nel quadro di questa tabella di marcia, in particolare quello relativo al dimezzamento dello spreco alimentare entro il 2020.**

¹⁴ COM(2011) 571 *definitivo del 20 settembre 2011.*

¹⁴ COM(2011)0571.

Motivazione

Ogni anno in Europa vengono gettati 90 milioni di tonnellate di cibo. Tenendo conto del fatto che tale spreco avviene lungo tutta la filiera alimentare e che esistono gravi lacune informative, dal momento che solo un numero limitatissimo di imprese dell'UE pubblica i dati sullo spreco alimentare, la comunicazione di tali informazioni è fondamentale al fine di conseguire l'obiettivo dell'UE del dimezzamento dello spreco di alimenti commestibili entro il 2020 fissato nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. Al fine di garantire la trasparenza, le imprese dovrebbero comunicare le informazioni sullo spreco alimentare come esempio del tipo di impatto ambientale e sociale prodotto dalle attività dell'impresa.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario dovrebbe inoltre consentire un afflusso di investimenti verso le imprese socialmente virtuose.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Oltre ad un incoraggiamento della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a livello di

Unione, si osserva un impegno internazionale teso a migliorare la trasparenza delle comunicazioni di carattere finanziario. La rendicontazione per paese nel settore estrattivo è stata oggetto di provvedimenti legislativi sia nell'Unione europea che negli Stati Uniti, mentre nel contesto del G8 e del G20, che comprende quattro Stati membri e al quale partecipa la Commissione europea, l'OCSE è stata invitata a elaborare un modello standard di comunicazione perché le imprese multinazionali comunichino alle autorità fiscali il luogo in cui generano utili e versano le imposte nel mondo. Questi sviluppi, che migliorano la trasparenza delle comunicazioni di carattere finanziario, integrano le proposte di cui alla presente direttiva, in quanto misure adeguate ai rispettivi obiettivi, siano questi nazionali, paneuropei o internazionali per dimensioni e rischio possibile.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva **78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE** si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), **ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di proporre modalità per esonerare le microimprese da alcuni regolamenti** e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva

dimensioni.

2013/34/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Le piccole e medie imprese non dovrebbero essere assolutamente tenute a fornire una dichiarazione di carattere non finanziario che si riferisca all'azione di volontariato sociale. Tale obbligo darebbe origine a costi amministrativi irragionevolmente elevati, distruggerebbe posti di lavoro e minerebbe l'impegno sociale delle aziende, anziché promuoverlo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) L'esigenza di comunicare informazioni di carattere non finanziario implica altresì il conseguimento del necessario equilibrio tra i risultati ottenuti in materia ambientale e quelli ottenuti in materia sociale, al fine di garantire che tali comunicazioni siano conformi ai principi della RSI e non siano esclusivamente limitate ai dati ambientali.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale **delle attività** e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **società** che occupano in media più di 500 lavoratori, **abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.**

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale **di bilancio** e al fatturato **netto**. Occorre esonerare **le microimprese e** le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **imprese e ai gruppi di grandi dimensioni** che occupano in media più di 500 lavoratori.

Emendamento

(11 bis) Ai fini dell'adozione di criteri che permettano di determinare gli organi soggetti all'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario, è opportuno tener conto delle disparità dei livelli di sviluppo economico dei singoli Stati membri e, di conseguenza, del fatto che, affinché un'attività economica produca lo stesso risultato, imprese di paesi diversi necessiteranno di un diverso numero medio di dipendenti. Pertanto, nella scelta dei criteri per determinare quali organi debbano essere soggetti a questi nuovi obblighi di informativa, è opportuno porre un maggiore accento sul totale di bilancio o sul fatturato netto.

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Alcune delle **società** e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva **78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE** redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette **società** non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.

Emendamento

(12) Alcune delle **imprese** e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva **2013/34/UE** redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette **imprese** non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Molte delle **società** che rientrano nell'ambito di applicazione della **direttiva 78/660/CEE** appartengono a gruppi di imprese. Occorre che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. Occorre pertanto coordinare la legislazione nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le **società** dovrebbero pubblicare nell'Unione.

Emendamento

(13) Molte delle **imprese** che rientrano nell'ambito di applicazione della **direttiva 2013/34/UE** appartengono a gruppi di imprese. Occorre che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. Occorre pertanto coordinare la legislazione nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le **imprese** dovrebbero pubblicare nell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La diversità di competenze e di punti

Emendamento

(15) La diversità di competenze e di punti

di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle *società* favorisce una buona comprensione dell'organizzazione *della società* e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente *della società*. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata *dalla società*. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle *società* per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle *imprese* favorisce una buona comprensione dell'organizzazione *dell'impresa* e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente *dell'impresa*. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata *dall'impresa*. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle *imprese* per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio. ***In tale contesto, la rappresentanza dei lavoratori in seno agli organi di gestione potrebbe essere considerata un modo positivo per rafforzare la diversità.***

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, *il sesso, la diversità geografica*, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi *società* quotate. ***Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la*** comunicazione della politica in materia di

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ***al genere e ad altri*** aspetti quali l'età, ***l'origine etnica, la disabilità***, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi *imprese* quotate. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. È necessario che le *imprese* che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate

diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo **46 bis** della direttiva **78/660/CEE**. È necessario che le **società** che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle **società** in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità, **la trasparenza** e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle **imprese** in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Occorre pertanto modificare **conformemente le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,**

Emendamento

(19) Occorre pertanto modificare **di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,**

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Modifiche della direttiva **78/660/CEE**

Emendamento

Modifiche della direttiva **2013/34/UE**

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La direttiva **78/660/CEE** è così modificata:

Emendamento

La direttiva **2013/34/UE** è così modificata:

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46

Testo della Commissione

(1) L'articolo 46 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20

Emendamento

soppresso

milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

ii) i risultati di tali politiche;

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

d) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio."

(Cfr. l'emendamento all'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE.)

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 46 bis è così modificato:

soppresso

(a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. ";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all'articolo 27."

(Cfr. l'emendamento all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE.)

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 53 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

soppresso

“Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11, 27, all'articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, all'articolo 46, paragrafo 3, e agli articoli 47 e 51 della presente direttiva alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.”

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – parte introduttiva

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'articolo 19 è così modificato:

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

"1. La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei

risultati degli affari dell'impresa e della sua situazione ed una descrizione della gestione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

*(a) al paragrafo 1, il terzo comma è
soppresso;*

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafi da 1 bis a 1 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"1 bis. Per le imprese di grandi dimensioni il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni sull'impatto delle attività dell'impresa relativo almeno agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, compreso il dialogo sociale, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) una descrizione della politica applicata dall'impresa in relazione ai predetti aspetti, comprese le politiche di dovuta diligenza applicate, in particolare per quanto riguarda le proprie catene di fornitura e subappalto;

b) i risultati di tali politiche;

c) gli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali aspetti;

d) i principali rischi connessi agli aspetti legati alle attività, alle operazioni, ai prodotti, ai servizi o ai rapporti commerciali dell'impresa che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le modalità di gestione adottate dall'impresa in relazione a tali rischi.

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari dell'impresa o della sua situazione, l'analisi comprende altresì:

a) la descrizione della strategia commerciale dell'impresa;

b) la descrizione del modello aziendale dell'impresa;

Qualora l'impresa non applichi politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione chiara e debitamente giustificata del motivo di questa scelta.

Non è necessario comunicare le informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione quando, secondo il parere ragionevole e debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo:

a) la comunicazione di tali informazioni nuocerebbe gravemente alla posizione commerciale dell'impresa;

b) la mancata comunicazione di tali informazioni non sia suscettibile di fuorviare il pubblico.

Qualora, ai sensi del presente paragrafo, non abbia comunicato le informazioni, l'impresa produce a tal fine una dichiarazione debitamente giustificata.

Nel produrre le informazioni richieste dal primo comma, l'impresa si basa come minimo sui principi guida relativi a imprese e diritti umani (Guiding

Principles on Business and Human Rights) che attuano il quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) delle Nazioni Unite, sul Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, sugli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali e sulla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. L'impresa può inoltre basarsi su altri standard nazionali, unionali o internazionali e, in tal caso, specifica chiaramente lo standard seguito.

1 ter. Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento attuale e futuro, dei risultati degli affari dell'impresa o della sua situazione, o dell'impatto della sua attività per quanto riguarda gli aspetti di cui al paragrafo 1 nonché ai fini della trasparenza e della comparabilità del resoconto, l'analisi di cui al paragrafo 1 comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa.

1 quater. Nel fornire l'analisi di cui al paragrafo 1, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi figuranti nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito.

1 quinquies. La Commissione mette a punto, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari di cui all'articolo 1 bis e 1 ter, al fine di coadiuvare le imprese nell'attività di comunicazione.

Gli orientamenti contengono indicatori fondamentali di prestazione settoriali negli ambiti oggetto dell'informativa. Gli indicatori fondamentali di prestazione messi a punto in materia ambientale comprendono almeno l'utilizzo del suolo,

l'impiego di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di materiali.

La Commissione pubblica gli orientamenti dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva."

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che elaborano una relazione complessiva per il medesimo esercizio sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali, e che comprende le informazioni di cui ai paragrafi 1 bis, 1 ter o 1 quater, in conformità con le norme specifiche ivi stabilite, sono esentate dall'obbligo di elaborare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 bis, purché detta relazione complessiva sia inclusa nella relazione sulla gestione."

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafi da 4 bis a 4 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4 bis. Gli Stati membri possono esentare gli enti di interesse pubblico dall'obbligo

stabilito all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, per quanto attiene alle disposizioni di cui al paragrafo 1 bis.

4 ter. Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 ter e 1 quater, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

4 quater. L'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis, se detta impresa e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se detta relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità dell'articolo 29.

I soggetti che effettuano la revisione contabile verificano soltanto se sono state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1 bis."

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) – parte introduttiva

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'articolo 20 è così modificato:

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"f bis) la descrizione della politica dell'impresa in materia di diversità nella

composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione al genere e ad altri aspetti quali l'età, la disabilità, l'origine etnica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica in materia di diversità, le relative modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se l'impresa non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del motivo di questa scelta.";

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e f bis)."

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) – lettera c

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4 bis. Fatto salvo l'articolo 40, il paragrafo 1, lettera f bis), del presente articolo non si applica alle piccole e medie

imprese."

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) – parte introduttiva

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) L'articolo 29 è così modificato:

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, per le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni sull'impatto delle attività dell'impresa relativo almeno agli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, compreso il dialogo sociale, nonché al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) una descrizione della politica applicata perseguite dal gruppo in relazione ai predetti aspetti, comprese le politiche di dovuta diligenza applicate, in particolare per quanto riguarda le proprie catene di fornitura e subappalto;

b) i risultati di tali politiche;

b bis) gli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali aspetti;

c) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività, alle operazioni, ai prodotti, ai servizi o ai rapporti commerciali del gruppo che possono avere gravi ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le modalità di gestione adottate dal gruppo in relazione a tali rischi.

Qualora il gruppo non applichi politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione chiara e debitamente giustificata del motivo di questa scelta.

Nel produrre le informazioni richieste dal primo comma, l'impresa madre si basa come minimo sui principi guida relativi a imprese e diritti umani (Guiding Principles on Business and Human Rights) che attuano il quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) delle Nazioni Unite, sul Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, sugli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali e sulla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. L'impresa madre può inoltre basarsi su altri standard nazionali, unionali o internazionali e, in tal caso, specifica chiaramente lo standard seguito.

1 ter. La Commissione mette a punto, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari di cui all'articolo 19, paragrafi 1 bis e 1 ter, al fine di coadiuvare le imprese nell'attività di comunicazione.

Gli orientamenti contengono indicatori fondamentali di prestazione settoriali negli ambiti oggetto dell'informativa. Gli indicatori fondamentali di prestazione messi a punto in materia ambientale comprendono almeno l'utilizzo del suolo,

l'impiego di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di materiali.

La Commissione pubblica gli orientamenti dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3 bis. Ai fini del paragrafo 1, l'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio che si riferisce all'intero gruppo sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali e che contiene le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, in conformità con le norme specifiche ivi stabilite, è esentata dall'obbligo di elaborare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui ai paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater, purché detta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

3 ter. Ai fini del paragrafo 1, l'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis se l'impresa esentata e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se detta relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità del presente articolo.";

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 48, è inserito il seguente paragrafo:

"La relazione esamina la possibilità di introdurre l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni e tutti gli enti di interesse pubblico di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute."

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 2

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Modifiche della direttiva 83/349/CEE

La direttiva 83/349/CEE è così modificata:

(1) L'articolo 36 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

Tale resoconto analizza in modo

equilibrato l'andamento e i risultati degli affari nonché la situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l'entità e la complessità degli affari nelle medesime.

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

- i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;*
- ii) i risultati di tali politiche;*
- iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.*

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati e

ulteriori precisazioni in merito.”; ’

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

5. 5. L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma, se l'impresa esentata e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi del paragrafo 1, terzo comma.”

(Cfr. emendamenti all'articolo 29 della direttiva 2013/34/UE.)

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) – punto 1

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1) è inserito l'articolo 53 bis seguente:

“Articolo 53 bis

Riesame

Entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione ne riesamina le disposizioni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata se del caso di proposte legislative riguardanti:

– le informazioni di carattere non finanziario comunicate e il relativo

ambito di applicazione, inclusa la copertura delle catene di forniture e di subappalto;

– la trasparenza e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese e se siano stati soddisfatti gli obiettivi della legislazione;

– se siano stati forniti adeguati orientamenti e metodi e se la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario beneficerebbe di orientamenti vincolanti dell'Unione, compresi indicatori fondamentali di prestazione a livello di Unione sulle questioni cui si riferiscono le informazioni;

– le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, comprese le procedure di cui dispongono i terzi interessati all'interno degli Stati membri;

– i progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala mondiale."

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Entrata in vigore

Emendamento

Entrata in vigore *e consolidamento*

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. *La direttiva è consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla data della*

sua entrata in vigore.

Motivazione

È opportuno che le versioni consolidate delle direttive modificate siano tempestivamente rese disponibili e pubblicate.